



Bruxelles, 2.9.2013
COM(2013) 613 final

2013/0301 (NLE)

Limited

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale della
Comunità dell'energia (Belgrado, 24 ottobre 2013)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'undicesimo Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia si terrà il 24 ottobre 2013 a Belgrado (Serbia).

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni della decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (in prosieguo il "trattato"), occorre stabilire la posizione dell'Unione europea riguardo alle decisioni all'ordine del giorno di detta riunione.

In conformità dell'articolo 6 della decisione 2006/500/CE, la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale è espressa dal rappresentante della Commissione europea.

La presente proposta di decisione del Consiglio concerne tutti i punti dell'ordine del giorno per i quali è prevista una decisione del Consiglio ministeriale o che richiedono l'adozione di una posizione dell'UE. La Commissione ritiene che gli altri punti all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale non richiedano orientamenti per le dichiarazioni dell'Unione europea di cui al documento 14623/07, Metodi di lavoro per la preparazione delle riunioni del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, approvato dai servizi della Commissione e dal Consiglio.

2. PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO COMMENTATO

2.1. Aspetti di bilancio (*sub A*, senza discussioni)

Approvazione della gestione finanziaria 2012 La Commissione è chiamata ad approvare la gestione finanziaria del direttore per l'anno 2012 sulla base della relazione di audit del 31 dicembre 2012, della relazione del comitato di bilancio sull'audit del 2012 e della relazione del direttore sull'esecuzione del bilancio.

Approvazione del bilancio e dei contributi finanziari per il periodo 2014-2015 La Commissione è chiamata ad approvare il bilancio per il periodo 2014-2015, subordinatamente all'approvazione da parte dell'autorità di bilancio dei corrispondenti stanziamenti per entrambi gli anni. Il bilancio in oggetto è conforme alla proposta della Commissione adottata con decisione della Commissione del 29 maggio 2013 (SEC(2013) 3061 final).

Il bilancio complessivo non supera 3 448 810 EUR nel 2014 e 3 517 786 EUR nel 2015. Tali importi rappresentano un aumento rispettivamente del 3,2% e del 5,2% rispetto al bilancio approvato per il 2013. Le ipotesi di bilancio contenute nel progetto di bilancio stilato dal segretariato giustificano l'incremento di bilancio in riferimento per esempio alle più ampie attività della Comunità dell'energia e alle maggiori responsabilità dei suoi organi, in particolare del segretariato.

La Commissione europea è inoltre chiamata ad approvare le modifiche all'allegato IV del trattato sulla Comunità dell'energia che definisce i contributi al bilancio da parte dell'Unione europea e di ciascuna parte contraente. In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il suo contributo finanziario al bilancio della Comunità dell'energia (pari a 0,40%) è coperto dall'Unione europea.

2.2. Adozione del programma di lavoro 2014-2015 della Comunità dell'energia (sub A, senza discussioni)

La Commissione europea è chiamata ad approvare il programma di lavoro 2014-2015 della Comunità dell'energia, come proposto dal segretariato e approvato dal Gruppo permanente ad alto livello il 19 giugno 2013.

Il programma di lavoro rappresenta la prosecuzione del lavoro compiuto in passato e copre tutte le aree di attività,

2.3. Attuazione della direttiva sull'efficienza energetica

Attualmente l'*acquis* della Comunità dell'energia comprende la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, nonché otto regolamenti di esecuzione.

La direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale modifica fra l'altro la direttiva 2010/30/UE e abroga la direttiva 2006/32/CE. L'evoluzione della legislazione unionale sull'efficienza energetica è stata discussa dalla precedente task force sull'efficienza energetica e dal suo successore, il Gruppo di coordinamento per l'efficienza energetica, che ha convenuto dell'opportunità per le parti contraenti di avviare quanto prima l'attuazione della direttiva 2012/27/UE.

La proposta di raccomandazione sull'agenda del Consiglio dei ministri rappresenta un primo passo verso una futura decisione vincolante e illustra le mansioni che le parti contraenti sono tenute a espletare. Tale approccio è analogo a quello seguito in passato per la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La proposta di raccomandazione comprende alcuni adattamenti proposti dal segretariato della Comunità dell'energia per consentire alle parti contraenti di attuare gradualmente quanto disposto dalla direttiva. In occasione della riunione del Gruppo permanente di alto livello del 19 giugno 2013 è stato chiarito che tali adattamenti non pregiudicano il contenuto di una futura decisione vincolante. La proposta di raccomandazione indica chiaramente che i diversi obblighi cui le parti sono infine tenute a conformarsi sono identici a quelli stabiliti dalla direttiva 2012/27/UE.

La Commissione sostiene l'adozione. Dato che la raccomandazione è basata sul titolo II del trattato, l'Unione europea non vota.

2.4 Direttive sui grandi impianti di combustione / sulle emissioni industriali

Nella sua relazione al Consiglio dei ministri a Budva l'anno scorso la task force ambientale ha sottolineato le difficoltà che hanno affrontato le parti contraenti nonché l'esigenza di una maggiore flessibilità nell'attuazione della direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, che sarà presto abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Su questa base la Commissione ha presentato al Consiglio dei ministri una proposta di decisione sull'attuazione della direttiva 2001/80/CE e sull'attuazione del capo III, dell'allegato V e dell'articolo 72, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e recante modifica dell'articolo 16 e dell'allegato II del trattato.

La proposta della Commissione è stata discussa in occasione della riunione del Gruppo permanente di alto livello il 19 giugno 2013, in cui la maggioranza delle parti contraenti ha richiesto modifiche alla proposta della Commissione per quanto attiene all'introduzione della possibilità di opt-out per taluni impianti e alla modifica di alcune date relativa all'applicazione di un piano nazionale di riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda la direttiva 2010/75/UE si è registrato un consenso unanime in merito al termine del 2018 per i nuovi impianti, mentre la data proposta del 2022 per gli impianti esistenti è stata ritenuta troppo vicina.

La task force ambientale si riunirà all'inizi di settembre per una discussione approfondita alla luce dei risultati di uno studio in corso. Il Gruppo permanente di alto livello ha convenuto di proseguire e concludere le proprie discussioni su tale questione in occasione della sua riunione di ottobre, il giorno precedente il Consiglio dei ministri.

La Commissione sostiene le decisioni all'ordine del giorno, ossia:

- per quanto riguarda i grandi impianti di combustione (direttiva LCP) - (adattamenti della direttiva 2001/80/CE): tale decisione è basata sul titolo II del trattato e, come disposto dall'articolo 80, ciascuna parte contraente dispone di un voto. Pertanto l'Unione europea, che non è una parte contraente, non voterà tuttavia, ai sensi dell'articolo 79 del trattato, la Commissione europea può modificare o ritirare la propria proposta in qualsiasi momento durante la procedura di adozione delle misure. La Commissione accetterà le modifiche relative al periodo di riferimento del piano nazionale di riduzione delle emissioni (PNRE) (termine nel 2012 anziché nel 2010) e della modifica della definizione di "impianto esistente" (data di riferimento: 1° gennaio 1993 anziché 1° luglio 1987). La Commissione accetterà inoltre una delle seguenti opzioni, entrambe le quali mirano a offrire una certa flessibilità alle parti contraenti per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in questione:

i) la modifica delle disposizioni relativo ai PNRE consentendo di fissare un limite superiore a decremento lineare fra il 2018 e la data di entrata in vigore dei limiti stabilita dalla direttiva sulle emissioni industriali (direttiva IED). Nel 2018 le emissioni complessive degli impianti compresi nei PNRE non superano le emissioni equivalenti ai limiti fissati dalla direttiva LCP di oltre il 25%. Nell'ultimo anno dei PNRE le emissioni complessive sono equivalenti a quelle che sarebbero state conseguite con l'applicazione dei limiti IED basandosi su impianti individuali;

ii) la possibilità di ricorrere all'opt-out per taluni impianti, con la restrizione che tale opzione non si applica agli impianti per i quali le autorità competenti nelle loro relazioni bilaterali con l'Unione europea e/o i donatori internazionali avevano convenuto una data di chiusura prima del 1° gennaio 2018. La Commissione chiede di introdurre nella decisione del Consiglio dei ministri una disposizione volta a stabilire che l'esenzione è autorizzata dal Consiglio dei ministri su richiesta motivata della parte contraente mediante una decisione approvata dalla maggioranza dei suoi membri che deve includere un voto a favore da parte dell'Unione europea.

- Direttiva sulle emissioni industriali (adozione della direttiva 2010/75/UE): la Commissione sostiene l'adozione di tale direttiva da parte della Comunità dell'energia, con una data di attuazione non successiva al 1° gennaio 2024 per quanto riguarda gli impianti esistenti. La Commissione accetta la modifica dell'articolo 16 e dell'allegato II del trattato sulla base del mandato di negoziazione del Consiglio del gg/mm/2013.

2.5. Attuazione delle disposizioni del trattato

La Commissione accoglie con favore la relazione annuale sull'attuazione e la valutazione predisposta dal segretariato delle parti contraenti in merito alla conformità con l'*acquis* della

Comunità dell'energia. I ministri sono tenuti a riferire in merito ai recenti sviluppi nazionali, essenzialmente da un punto di vista legislativo. La Commissione è invitata a moderare il dibattito, incentrando l'attenzione sulla realizzazione del principale obiettivo della Comunità dell'energia, ossia istituire mercati nazionali dell'energia aperti, trasparenti e competitivi suscettibili di essere integrati a livello regionale, nell'intento di creare un mercato energetico paneuropeo.

Per quanto riguarda la richiesta motivata nella causa ECS-8/11 contro la Bosnia Erzegovina, presentata dal segretariato a norma dell'articolo 90 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, la Commissione è disposta ad appoggiare una decisione ministeriale che dichiara la violazione da parte della parte contraente per quanto riguarda le pertinenti disposizioni dell'*acquis* della Comunità dell'energia sul gas ("secondo pacchetto"), come richiesto dal segretariato.

Se, alla luce del parere che sarà formulato dal comitato consultivo sulla risoluzione delle controversie, la Commissione ritiene sussistano dubbi circa l'esistenza di presunte violazioni, essa chiederà al Consiglio dei ministri di decidere in merito per procedura scritta in data successiva e comunque non oltre il 30 novembre al fine di lasciare un tempo sufficiente per adottare una posizione comune dell'UE sulla base di un'accurata valutazione del fascicolo da parte dei servizi giuridici della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.

2.6. Strategia energetica - progetti che interessano la Comunità dell'energia

La Commissione approva l'elenco di tali progetti proposto dalla task force sulla strategia energetica e caldeggiato dal Gruppo permanente di alto livello durante la sua riunione del 19 giugno 2013. Essa invita le parti contraenti ad adottare tutte le misure necessarie per agevolare una rapida attuazione di tali progetti. Si congratula per gli incentivi all'investimento normativo proposti dal comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia e ne sostiene l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, sottolineando l'esigenza di rafforzare la cooperazione fra i paesi normatori. Ribadisce che gli incentivi proposti (da elencarsi in allegato alle conclusioni del Consiglio dei ministri) non sono esaustivi e sono soggetti a riesame alla luce delle discussioni in corso presso l'Unione europea.

La Commissione prende atto del fatto che altri progetti presentati come potenziali progetti che interessano la Comunità dell'energia sono stati dichiarati ammissibili alla valutazione della task force e solo validi, nonostante che non siano stati inseriti nell'elenco definitivo.

La Commissione è pronta a invitare il segretariato a riesaminare i progressi dell'attuazione di ciascuno di tali progetti e il comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia a riesaminare gli impatti della (non) cooperazione in materia regolamentare sullo sviluppo del progetto. Gli esiti di entrambe le azioni saranno oggetto di una relazione al Consiglio dei ministri nell'ottobre 2014. Qualora tale riesame non evidenziasse progressi tangibili in un dato progetto per motivi riconducibili alla responsabilità del promotore dello stesso, il Consiglio dei ministri potrà prendere in considerazione la revoca dell'etichetta di progetto di interesse della Comunità dell'energia. Se l'elenco di tali progetti si dimostra uno strumento efficiente per rafforzare lo sviluppo dei progetti, la Commissione conviene di aggiornarlo con cadenza bi- o triennale.

2.7. Il trattato sulla Comunità dell'energia dopo il 2016

La Commissione partecipa al dibattito ministeriale attenendosi alle linee stabilite nella relazione della Commissione del 2011 sulla Comunità dell'energia¹ e nelle conclusioni del Consiglio europeo sul rafforzamento della dimensione esterna della politica dell'UE.²

La Commissione approva la proroga della durata del trattato sulla Comunità dell'energia per un periodo supplementare di dieci anni, in base all'articolo 97 del medesimo trattato. Tale decisione esige l'unanimità delle parti (otto parti contraenti e l'Unione europea). Qualora non fosse conseguita l'unanimità, il trattato continuerebbe ad applicarsi fra le parti che hanno votato a favore della proroga, a condizione che il loro numero corrisponda ad almeno due terzi delle parti.

La Commissione approva l'istituzione di un Gruppo di riflessione di alto livello avente il mandato di valutare il funzionamento del trattato e di proporre eventuali miglioramenti a tale organizzazione internazionale, comprese se del caso modifiche al trattato stesso. Il gruppo riferirà con cadenza regolare al Gruppo consultivo di alto livello e presenterà le sue conclusioni in occasione della riunione del Consiglio dei ministri a Kiev nell'ottobre 2014.

2.8. Altre decisioni (*sub A*, senza discussioni)

La Commissione approva le seguenti decisioni:

- Modifiche all'atto procedurale 2006/01/MC-EnC (Regolamento del Consiglio dei ministri) per introdurre l'adozione di un programma di lavoro biennale, in linea con il bilancio biennale.
- Stesura di una strategia sociale, in seguito alle conclusioni del forum sociale del 2012 e del 2013.

La Commissione sostiene l'adozione da parte della Comunità dell'energia del regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche mensili e annuali dell'energia nella Comunità dell'energia. Dato che la decisione è basata sul titolo II del trattato, l'Unione europea non vota.

La Commissione sostiene inoltre le conclusioni delle riunioni del Gruppo consultivo di alto livello tenutesi dal Consiglio dei ministri successivamente al 2012.

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2006/500/CE (Trattato della Comunità dell'energia) (COM(2011) 105 def.)

² 3127^a sessione del Consiglio trasporti, telecomunicazioni e energia (punti riguardanti l'energia) - Bruxelles, 24 novembre 2011.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio ministeriale della
Comunità dell'energia (Belgrado, 24 ottobre 2013)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 194 e 218,
paragrafo 9,

vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da
parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia¹, in particolare gli
articoli 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Articolo 1

In vista dell'undicesima riunione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che si
terrà a Belgrado il 24 ottobre 2013, l'allegato della presente decisione riporta la posizione
dell'Unione europea sui punti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹ GUL 198 del 20.7.2006, pag. 15.

ALLEGATO
Posizione dell'Unione europea

1. L'Unione europea:

- concede il discarico finanziario al direttore del segretariato della Comunità dell'energia per l'anno 2012;
- approva il bilancio per il periodo 2014-2015, previa approvazione dell'autorità di bilancio per gli stanziamenti corrispondenti per entrambi gli anni;
- adotta il programma di lavoro 2014-2015 della Comunità dell'energia;
- approva le modifiche all'allegato IV del trattato sulla Comunità dell'energia, relativo ai contributi delle parti al bilancio della Comunità dell'energia, nella fattispecie l'incremento del contributo dell'UE dello 0,40%, corrispondente all'attuale contributo versato dalla Croazia;
- approva le modifiche all'articolo 16 e all'allegato II del trattato della Comunità dell'energia, in linea con la decisione del Consiglio del gg/mm/2013 che autorizza la Commissione a negoziare per conto dell'Unione europea le modifiche al trattato della Comunità dell'energia;
- approva una decisione del Consiglio dei ministri che dichiara la violazione da parte della Bosnia Erzegovina delle disposizioni dell'*acquis* della Comunità dell'energia relativamente al gas, identificate dal segretariato nella sua richiesta motivata, nella misura in cui la presunta violazione è confermata dal comitato consultivo sulla risoluzione delle controversie nel suo parere. In caso di divergenza di vedute, l'Unione europea chiede di rinviare la decisione a una data non successiva al 30 novembre 2013;
- approva l'elenco dei progetti che interessano la Comunità dell'energia proposto dalla task force sull'energia. Tale elenco sostiene gli incentivi agli investimenti in materia regolamentare proposti dal Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia, non è esaustivo ed è soggetto a riesame alla luce delle discussioni in corso presso l'Unione europea;
- approva la proroga della durata del trattato della Comunità dell'energia per un ulteriore periodo di dieci anni;
- approva l'istituzione di un Gruppo di riflessione di alto livello avente il mandato di valutare il funzionamento del trattato e di proporre eventuali miglioramenti a tale organizzazione internazionale, comprese se del caso modifiche al trattato stesso;
- approva le modifiche all'atto procedurale 2006/01/MC-EnC (Regolamento del consiglio dei ministri) per introdurre l'adozione di un programma di lavoro biennale, in linea con il bilancio biennale;
- approva la stesura di una strategia sociale.

2. L'Unione europea sostiene:

- l'attuazione da parte delle parti contraenti della Comunità dell'energia della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, sulla base della raccomandazione del Consiglio dei ministri, quale prima fase per la futura adozione di un atto vincolante;

- l'adozione degli adattamenti della direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione nonché l'attuazione da parte delle parti contraenti della Comunità dell'energia del capo III, dell'allegato V e dell'articolo 72, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Su questa base la Commissione ha presentato al Consiglio dei ministri una proposta di decisione sull'attuazione della direttiva 2001/80/CE, sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE e sulla modifica dell'articolo 16 e dell'allegato II del trattato;
- l'adozione da parte della Comunità dell'energia del regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti delle statistiche mensili e annuali dell'energia nella Comunità dell'energia.